

prove, e le circostanze tutte più o meno aggravanti, e trovando qualificato il delitto per la pena dell'ultimo supplizio, farà Rapporto col suo parere al Tribunale Revisorio, dal quale riconoscendosi di dover passare alla Sentenza proposta, si rivolgerà al Governo mediante Consulta, nella quale dovranno esporsi i motivi, a cui sarà appoggiata la Sentenza.

LXXXV. Lo stesso metodo dovrà seguirsi da ciascun Giudice Criminale ne' Luoghi compresi nel Dogado, per ciò, che risguarda principalmente le cause da riferirsi al Tribunale d'appello secondo le dichiarate competenze; e quanto alla procedura si per la compilazione de' Processi, che per la perquisizione, Arresto, Custodia de' Delinquenti, e Sentenze continueranno a fare il loro Ufficio secondo la Legislazione, ch'era vigente in ciascun Distretto, e Luogo del detto Dogado nel 1796.

LXXXVI. Rimangono inoltre i Giudici del Dogado incaricati della vigilanza per la pubblica sicurezza e quiete, coll'obbligo di riferire al Tribunale d'appello tutte quelle emergenze, che potessero interessare la superiore attenzione, o meritare qualche provvedimento non compreso nelle ordinarie loro facoltà.

LXXXVII. Chi si crederà gravato da qualche procedura Criminale presenterà il Ricorso al Tribunale d'appello. I Ricorsi poi per la condonazione, o mitigazione delle pene